

Sentenza n. 1362/2014 pubbl. il 16/10/2014  
RG n. 111035/2011  
Repert. n. 3739/2014 del 17/10/2014

N. R.G. 111035/2011



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
(EX SEZIONE DISTACCATA GUASTALLA)  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 111035/2011

tra

B. CA. F. E. SOSTITUITA DALLA C. DI R. DI B. A.

ATTORE

e

A. A. A.  
G. D.

CONVENUTI

T. L. D. I. D. E & C.

INTERVENUTO

Oggi 16 ottobre 2014 ad ore 09.00 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per B. CA. F. E. e per la terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. CASSA DI R. DI B. A., l'avv. Marco B. in dell'avv. C. I. P.

Per A. A. A. l'avv. B. M. in sostituzione dell'avv. C. I. R. A.

Per G. D. l'avv. A. I. M. A.

Per T. L. D. I. D. E & C. l'avv. G. I. M. O.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. A. i precisa come da comparsa di costituzione e risposta.

L'avv. B. i precisa come da memoria ex art. 183, co. 6, n.1 cpc.

L'avv. G. i precisa come da note conclusive e deposita nota spese.

L'avv. B. i precisa le conclusioni: per la B. CA. F. E., come da memoria ex art. 183. Co. 6 n.1, con la precisazione che la revocatoria dovrà essere pronunciata a favore della C. DI R. quale successore a titolo particolare della B. CA. F. E.; per la C. DI R., come note conclusive. Deposita nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

pagina 1 di 9



Sentenza n. 1362/2014 pubbl. il 16/10/2014

RG n. 111035/2011

Repert. n. 3739/2014 del 17/10/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
(già SEZIONE DISTACCATA DI GUASTALLA)

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi,  
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111035/2011 (già n. 35/2011 RG sez. dist.  
Guastalla) promossa da:

B. A. F. E. con il patrocinio dell'avv. C. P. I, elettivamente  
domiciliata in C. G. N. R. O N. A presso il difensore  
avv. C. P. I

ATTORE

contro

A. A. A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A. I  
M. A e dell'avv. C. I R. A ( ) VIA  
, elettivamente domiciliato in VIA G. A  
presso il difensore avv. A. I M. A

G. D. O (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A. I  
M. A, elettivamente domiciliato in V. G. A  
presso il difensore avv. A. I M. A

CONVENUTI

T. L. DI D. E & C. (C.F. ) rappresentato e difeso  
dall'avv. G. I A. A e dell'avv. G. I M. O

pagina 2 di 9



Sentenza n. 1362/2014 pubbl. il 16/10/2014

RG n. 111035/2011

Repert. n. 3739/2014 del 17/10/2014

( [REDACTED] ) VIA [REDACTED] C [REDACTED] O; elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] C [REDACTED] O presso il difensore avv. G [REDACTED] I A [REDACTED] A

INTERVENUTO

C [REDACTED] A DI R [REDACTED] O DI B [REDACTED] A [REDACTED] , con il patrocinio dell'avv. C [REDACTED] I P [REDACTED] I, elettivamente domiciliata in C [REDACTED] O [REDACTED] R [REDACTED] O N [REDACTED] A presso il difensore avv. G [REDACTED] I P [REDACTED] I

INTERVENUTA

all'udienza del 16.10.2014 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

### FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la B [REDACTED] a [REDACTED] F [REDACTED] e [REDACTED] conveniva in giudizio, avanti questo Tribunale, A [REDACTED] a A [REDACTED] a e D [REDACTED] o G [REDACTED] o, esponendo:

- che essa attrice vantava, nei confronti della società R [REDACTED] A [REDACTED] con socio unico, in liquidazione, i seguenti crediti: €. 252.182,07 a titolo di scoperto di conto corrente di corrispondenza n.84/00; €. 45.628,90 a titolo di scoperto di conto anticipi su fatture n.85/00; €. 161.190,19 a titolo di scoperto su conto corrente di finanziamento n.184/00;
- che tutte le predette operazioni erano garantite, fino alla concorrenza di €.750.000,00, dalla convenuta A [REDACTED] a A [REDACTED] a in virtù di fideiussione *omnibus* rilasciata in data 22.07.2008;
- che, in data 22.12.2009, essa attrice aveva ottenuto, dal Tribunale di Firenze, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società R [REDACTED] A [REDACTED] in liquidazione e del fideiussore A [REDACTED] a A [REDACTED] a, socio unico e liquidatore della predetta società, per la somma di €.459.001,16 oltre interessi e spese;
- che, in data 23.07.2008, i convenuti A [REDACTED] a A [REDACTED] a e D [REDACTED] o G [REDACTED] o, coniugi in regime di separazione dei beni, avevano costituito, con atto notaio G [REDACTED] i M [REDACTED] i rep.

pagina 3 di 9



Sentenza n. 1362/2014 pubbl. il 16/10/2014

RG n. 111035/2011

Repert. n. 3739/2014 del 17/10/2014

N. 121082/19737, un fondo patrimoniale destinando ai bisogni della famiglia vari immobili, tutti di proprietà della garante;

- che tale atto, rogato dopo solo un giorno dalla stipula del contratto di fideiussione, era evidentemente preordinato alla fraudolenta sottrazione del patrimonio immobiliare del fideiussore alla garanzia del credito vantato da essa attrice.

Tanto premesso, chiedeva la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 2901 c.c., con vittoria di spese.

Si costituivano, con separate comparse, i convenuti eccependo che, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, i beni immobili in detto fondo confluiti e adibiti a casa familiare erano già gravati da ipoteca a favore della C. di R. di C., di tal che gli stessi non erano più, sostanzialmente, nel patrimonio di A. A.

Precisavano inoltre che la B. attrice aveva effettivamente erogato le somme alla società R. A. solo dopo la costituzione del fondo patrimoniale.

Assumevano, infine, che tale atto non era affatto volto a privare il creditore della garanzia generica, ma che, al contrario, "si inseriva in una logica diversa di tipo familiare".

Contestavano quindi la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 c.c. e concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

All'udienza del 07.03.2012 interveniva volontariamente in giudizio la società T. di D. & C. che, vantando un credito di €. 22.500,00 nei confronti di A. A., chiedeva anch'essa revocarsi e dichiararsi inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi A. - D.

Con comparsa di costituzione depositata il 7.5.2013, interveniva in giudizio la C. di R. di B. in qualità di successore a titolo particolare del diritto vantato dalla B. di F. nei confronti della convenuta A. A. in forza di atto di scissione parziale N. C. M. del 5.11.2012.

La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 16.10.2014, veniva decisa a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c..



La domanda originariamente proposta dalla B...a F...e e coltivata dalla C...a di R...o di B...a s.p.a. è fondata.

Giova preliminarmente osservare che, secondo consolidata giurisprudenza, la costituzione di beni in fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria perché modifica la situazione patrimoniale del debitore in pregiudizio dei creditori, i quali non possono agire esecutivamente su tali beni per crediti estranei ai bisogni della famiglia (Cass. n. 15310 del 2007; Cass. 7.3.2005, n. 4933).

Tale atto infatti è suscettibile di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito, giacché, considerate le limitazioni all'esecuzione poste dall'art. 170 c.c., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi, in data successiva a quella del matrimonio, costituisce un atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ. (Cass. n. 19131 del 23/09/2004; Cass. 18 settembre 1997, n. 9292; 2 dicembre 1996, n. 10725; 18 marzo 1994, n.2604; 28 novembre 1990, n. 11449).

Ciò premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, ricorrono i tre presupposti tipici dell'azione revocatoria ordinaria: il credito dell'attore in revocatoria, *l'eventus* e la *scientia damni*.

Quanto al primo presupposto, il credito vantato dalla B...a attrice deve ritenersi definitivamente accertato sia nell'*an* sia nel *quantum*, e ciò a seguito dell'abbandono del giudizio di opposizione n. 4357/10 R.G. avverso il decreto ingiuntivo n. 8526/09 R.G. emesso dal Tribunale di Firenze in favore di detto istituto di credito (doc. 21 attr.).

L'*eventus damni*, come già si è detto, è in *re ipsa*, la costituzione del fondo patrimoniale rendendo i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni e, quindi, più difficile la realizzazione del diritto del creditore.



La circostanza, dedotta dal convenuto D. [redacted] G. [redacted], dell'esistenza di un altro immobile, sito in B. [redacted] ( [redacted] ), di cui A. [redacted] A. [redacted] sarebbe proprietaria, oltre che irrilevante, è rimasta del tutto indimostrata.

Pure sussiste l'elemento soggettivo della *scientia damni*.

Sul punto anzitutto si osserva che, diversamente da quanto vorrebbero i convenuti, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è successivo al sorgere del credito vantato dalla Banca attrice nei confronti di A. [redacted] A. [redacted].

Ed invero, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, *"L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accredito giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accREDITAMENTO e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione"* (Cass. n. 8680 del 09/04/2009; Cass. n. 9349 del 27/06/2002; cfr. anche Cass. n. 10702 del 07/07/2003).

Nel caso che occupa, la fideiussione *omnibus* è stata prestata dalla convenuta A. [redacted] A. [redacted] in data 22.07.2008 (doc. 3 attr.) contestualmente alla concessione, da parte della B. [redacted] di F. [redacted] in favore del debitore principale R. [redacted] A. [redacted], di apertura di credito per complessivi €.60.000, di cui €.10.000 come affidamento in conto corrente ed €.50.000 come linea di credito sul conto anticipi (docc. 7, 8 e 9 attr.), mentre l'atto notarile di costituzione del fondo patrimoniale è stato stipulato il giorno successivo (23.07.2008).

Deve pertanto ritenersi che al creditore non spetti la prova che l'atto era stato dolosamente preordinato dal debitore ai fini di spogliarsi del patrimonio in vista del rapporto obbligatorio,



bensi quella – più semplice - che il debitore fosse consapevole di ledere, in conseguenza del suo atto di disposizione, la garanzia del creditore.

Tale consapevolezza, com'è noto, può presumersi in base alle circostanze di fatto.

Nel caso di specie, la *scientia damni* si inferisce in via presuntiva da una serie di elementi indiziari.

Anzitutto occorre rilevare che A. A. era socio unico e amministratore della debitrice principale R. A., della cui situazione patrimoniale e finanziaria era, pertanto, a perfetta conoscenza; inoltre, i beni immobili costituiti nel fondo rappresentano la quasi totalità del patrimonio immobiliare della convenuta.

A ciò si aggiunga che il fondo è stato costituito il giorno dopo la concessione di garanzia da parte della convenuta in favore dell'istituto di credito attore.

I dati di fatto sopra esposti appaiono quindi rilevanti e concordanti nel senso della piena consapevolezza di A. A. di ridurre, costituendo in un fondo patrimoniale la casa familiare, la garanzia generica appena offerta alla B. A. di F. e.

Venendo alla domanda proposta dal terzo intervenuto società T. di D. & Co. ritiene questo Giudice che, anche in questo caso, sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.

Infatti, quanto al credito vantato dal terzo, è prodotta in atti la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 14.06.2014 con la quale, rigettando l'opposizione al d.i. n. 917/2012 R.G., il Giudicante ha ritenuto l'ingiunta A. A. personalmente obbligata nei confronti della società ricorrente T. I. Quanto all'*eventus damni*, valgono le considerazioni già esposte in ordine alla idoneità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, in generale e nel caso specifico, a pregiudicare le ragioni dei creditori.

Ai fini della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., occorre preliminarmente rilevare che, sulla base delle stesse allegazioni del terzo intervenuto, il credito da esso vantato nei confronti di A. A. personalmente risulta fondato sulla emissione, da parte di costei, di due assegni, il primo datato 28.02.2009 e il secondo 15.06.2009.



Deve pertanto ritenersi che, diversamente da quanto vorrebbe il terzo intervenuto, il credito dallo stesso vantato e a garanzia del quale è stata esperita la domanda revocatoria sia sorto successivamente all'atto dispositivo (23.07.2008).

Incombe pertanto sul creditore l'onere di provare la dolosa preordinazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito.

Ebbene, ritiene questo Giudice che l'*onus probandi* gravante sul terzo intervenuto sia stato sufficientemente assolto.

Occorre anzitutto rilevare che il debito personalmente assunto da Anna A. con l'emissione dei due assegni sopra citati trova la sua causa, come concordemente allegato dalle parti, nel pregresso debito tra la società R.A. e la T. per il lavori eseguiti da quest'ultima, negli anni 2007-2008, in forza di contratto di subappalto; che, a fronte della fatture emesse dalla T. (doc. 7 T.), sia la società R. sia la sig.ra A. personalmente rilasciavano alla creditrice vari assegni, tutti rimasti impagati; che, in data 08.09.2009, la società veniva posta in liquidazione (doc. 6 attr.).

Giova poi sottolineare che, come allegato dalla stessa attrice, nel maggio del 2008 la stessa otteneva, dalla C. di R. di C., un finanziamento garantito da ipoteca per l'importo di €. 220.000,00, allo scopo di finanziare la R.A. di cui era socia unica e legale rappresentante; il luglio successivo la società R.A. otteneva dall'istituto di credito attore un'apertura di credito di ulteriori €.60.000. La costituzione del fondo patrimoniale per cui è causa interveniva in data 23.07.2008, quando, cioè, il credito della società R. nei confronti di T. era già sorto e quando la società R. aveva appena intrapreso un percorso che l'avrebbe condotta ad una significativa esposizione nei confronti del sistema bancario.

In tale contesto, la costituzione di un fondo patrimoniale appare verosimilmente preordinata alla sottrazione ai creditori (banche e fornitori) dei beni di maggior valore economico ed affettivo, quali la casa familiare.

Ciò appare ancor più verosimile ove si consideri che il fondo è stato costituito quasi vent'anni dopo il matrimonio tra i convenuti (celebrato nel 1989) quando due dei tre figli della coppia erano già divenuti maggiorenni.



In sostanza, in difetto di particolari vicende familiari e in presenza di rilevanti vicende economico-finanziarie legate all'attività della società R. di cui la A. era legale rappresentante e socia unica, ben può presumersi che la costituzione del fondo avesse il precipuo scopo di porre al riparo da future azioni esecutive (poi effettivamente intervenute) i beni immobili di proprietà della convenuta.

In accoglimento delle domande proposte dalla C. di R. di B. in qualità di successore a titolo particolare dell'attrice B. F., e dal terzo intervenuto società Tecnorical, va pertanto dichiarata nei loro confronti l'inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 23.07.2008, a ministero Notaio G. M.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri individuati dal Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato in G.U. 02.04.2014, ed applicabile alla fattispecie in forza del disposto dell'art.28 della normativa citata (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012).

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- dichiara inefficace nei confronti della società C. di R. di B. (quale successore a titolo particolare della B. F.) e della società Tecnorical di D. & C. l'atto a ministero notaio G. M. del 23.07.2008, rep. n.121082/19737, con cui i coniugi A. A. e D. G. costituivano in fondo patrimoniale gli immobili (fabbricato di civile abitazione, fabbricato di tipo stalle e appezzamento di terreno) siti in N., V.;
- condanna altresì i convenuti alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore della C. di R. di B., in €. 825,00 per esborsi e in €. 8.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CA.e, in favore della società Tecnorical s.n.c., in €. 429,04 per esborsi e in €.4.835,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CA.

Così deciso in Reggio Emilia il giorno 16.10.2014

Il Giudice  
Chiara Zompi

pagina 9 di 9

